

muni. Nella legge attuale si parla di delegati permanenti, di delegati che devono restare tutto l'anno e che vi esercitano in modo permanente l'ufficio di polizia locale. Nei casi straordinari accennati dal signor relatore, il Ministero può servirsi di mezzi straordinari, mandare cioè dei delegati speciali, oppure l'intendente generale manda i suoi delegati, di cui appunto diceva il deputato Di San Martino, uno almeno dovere essere girovagante per le provincie a sorvegliare la pubblica sicurezza. Non è adunque in questi casi straordinari che il Governo verrà a domandare il voto favorevole del comune, bensì nel caso della nomina di un delegato permanente.

Facciamo dunque astrazione da questi casi eccezionali, tanto più che in essi facilmente si potrà provvedere, perchè nella legge vi ha un certo numero di questi delegati, i quali stanno a disposizione del Ministero con un piè levato, direi, attendendo l'ordine di portarsi in un punto od in un altro. Quando avverrà uno di questi casi di sollevazione, tumulti o simili, allora uno di questi partirà ed eseguirà quello che conviensi.

Non vi ha dunque alcuna analogia tra il caso invocato e quello che stiamo discutendo.

Mi si risponde poi che nel sistema parlamentare abbiamo guarentigie contro questi abusi di nomine che può commettere il Ministero. Ma, signori, se noi dovessimo poi criticare in Parlamento tutti gli errori che commetterà il Ministero nel nominare i delegati di polizia, io non so dirvi in che cosa convertirremmo il Parlamento. Del resto, a dir vero, io veggio pochissima efficacia in questo mezzo supremo; riconosco che è guarentigia parlamentare il poter sorvegliare il Ministero e poterlo rimproverare delle nomine che fa; ma io veggio che questo nel fatto è assai poco efficace, perchè delle cattive, delle pessime nomine ne vediamo in tutti i giorni, ma di rado assai sono disapprovate, giammai riparate.

Io credo dunque che sia assai meglio attenerci ad un sistema che impedisca questi abusi, i quali una volta occorsi ben difficilmente (e forse non se n'è mai dato l'esempio) hanno potuto ottenere di essere repressi.

Dovendo adunque scegliere tra un sistema che lascia in assoluto potere del Ministero la nomina di questi delegati ed un altro sistema che rispetta, che mantiene quella guarentigia ai comuni, la quale in tempi più assoluti un Ministero fornito di poteri straordinari loro ha dato, non posso esitare nel mio voto, e mi attengo francamente a quest'ultimo.

Pare poi affatto inopportuno il voler scemare delle guarentigie che attualmente esistono. Vi ha un'ultima ragione che adduco in favore di questo sistema, ed è che se noi andremo sempre più restringendo le facoltà dei comuni per riguardo a questi impiegati di polizia ed a queste funzioni, per sè stesse odiosissime, invece di ottenerne un utile effetto, ne avremo uno tutt'affatto contrario, cioè i comuni, invece di domandare a termini dell'articolo 3, che siano stabiliti dei commissari di polizia, piuttostochè avere un ufficiale di polizia a loro invisio, non sapendo che fiore d'uomo loro possa mandare il Ministero, per errore (perchè anche agli errori sono soggetti i ministri), piuttosto preferiranno di subire i mali di una polizia male amministrata, di una mezza polizia, anzichè avere questi ufficiali ministeriali che possono essere una peste maggiore pel paese di tutti i mali che subiscono.

Dunque, per volere troppo, non avremo niente, cioè sarà difficilissimo che i comuni domandino impiegati speciali di polizia, dovendo subire questa terribile eventualità di una nomina lasciata all'assoluto arbitrio del Governo. Se pertanto vogliamo veramente aprire ai comuni una via per provve-

dere ai bisogni della loro sicurezza locale, lasciamo che siano liberi, che possano opporre un veto qualora il Ministero proponga uomini che ad essi non convengano. Voto quindi perchè all'articolo 4 si aggiunga una speciale clausola che mantenga la garanzia riconosciuta ai comuni dalla legge del 1848.

PRESIDENTE. Il deputato Cadorna fa pervenire al banco della Presidenza un suo emendamento, il quale consisterebbe nell'aggiungere all'articolo, qual è formulato dalla Commissione, le parole seguenti: «fermo però il disposto dell'articolo 5 della legge 30 settembre 1848.»

Porrò però prima ai voti la proposta del deputato Mellana.

MELLANA. Io chiedeva la soppressione di quest'articolo perchè annullava l'articolo 5 della legge del 1848; ma ora che si dice nell'emendamento del deputato Cadorna: *salvo l'effetto di quest'articolo*, io mi associo a questo emendamento.

GUGLIANETTI. Per togliere una discordanza di senso nell'emendamento Cadorna, bisognerebbe anche omettere le parole: «a proposta esclusiva del ministro dell'interno.»

BARBAVARA. Tutti gli argomenti portati dall'onorevole Guglianetti si riferiscono ai delegati che sono menzionati nell'articolo 3, ma in quanto agli altri impiegati che sono voluti dagli altri articoli, mi pare che gli stessi argomenti non valgano.

PRESIDENTE. Osservo che ora non si tratta di ciò, ma bensì di vedere se la nomina debba farsi nella conformità stabilita dall'articolo 4, oppure salvo l'effetto dell'articolo 5 della legge del 1848.

BARBAVARA. Mi perdoni, si tratta di vedere se la proposta esclusiva del ministro debba cadere su tutti gli impiegati che sono calcolati nell'articolo 5, oppure se vi sia una eccezione per quelli dell'articolo 3; se per questi soli si richiegga anche il consenso dei comuni ed invece per gli altri non si richiegga.

Il deputato Guglianetti con molto spirito cercò di portare tutta la questione sugli impiegati contemplati nell'articolo 3, poi concluse che ei vorrebbe che la nomina di tutti, anche degli altri, fosse fatta col consenso dei comuni. (*No! no!*) Allora io lo pregherei di spiegarsi meglio.

PRESIDENTE. Il deputato Guglianetti ha la parola.

GUGLIANETTI. Io ho addotti degli argomenti che si riferiscono specialmente ai delegati mandamentali, di cui all'articolo 3, perchè appunto gli inconvenienti di questa garanzia, che si vuol togliere al Consiglio delegato del comune, e che è portata dalla legge del 1848, furono significati dagli oppositori della medesima, dai partigiani cioè della nomina esclusiva a favore del Governo. Però i miei argomenti militano in favore di tutti i delegati di polizia, siano provinciali, siano mandamentali. Se noi ammettiamo che si debba mantenere la garanzia solo a favore dei comuni che sono meno popolosi, nei quali l'influenza di certe persone intriganti può essere pericolosa, tanto più dobbiamo mantenere questa garanzia per i capoluoghi di provincia, in cui vi è maggior popolazione e più colta, e nei quali i Consigli delegati sono composti di uomini distintissimi ed onorandi.

Non troverei ragione per ammettere la garanzia di cui si tratta riguardo agli ufficiali mandamentali, ed escluderla verso i delegati provinciali.

Mi sono specialmente trattenuto a parlare di quelli, perchè a loro riguardo erano più forti gli argomenti degli oppositori; ma non ho limitato ad essi soli la garanzia della legge del 1848, la quale io credo che si debba mantenere per intero come sta scritta.